Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (Stato 12 luglio 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 18 a 22, 45bis e 69 della Costituzione federale¹;² vista la competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993³.

decreta:

Titolo primo: Missione dell'esercito

Art. 1

- ¹ L'esercito contribuisce alla prevenzione della guerra e pertanto al mantenimento della pace.
- ² Difende la Svizzera e la sua popolazione e contribuisce alla loro protezione.
- ³ Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, coadiuva le autorità civili:
- nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna: a.
 - b. nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all'estero 4
- ⁴ Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.⁵

RU 1995 4093

- [CS 1 3; RU 1958 375, 1966 1714, 1992 1578]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 40 cpv. 2, 58 e 60 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
- 2 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 3 FF **1993** IV 1
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 5 Întrodotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Titolo secondo: Obbligo militare Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 Principio

- ¹ Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo militare.
- ² L'obbligo militare comprende:
 - a. l'obbligo di leva (art. 7 a 9);
 - b. l'obbligo di prestare servizio militare (art. 12);
 - c. l'obbligo di prestare servizio civile (art. 26);
 - d. l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione (art. 26);
 - e. l'obbligo di notificazione (art. 27).

Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera

- ¹ Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare.
- ² Se il suo annuncio è accolto, deve partecipare al reclutamento. È tenuta al servizio militare se è dichiarata abile al servizio e se si impegna ad assumere la funzione prevista per lei.
- ³ Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l'impiego e la promozione.

Art. 4 Svizzeri all'estero

- ¹ In tempo di pace gli Svizzeri all'estero sono esentati dal reclutamento e dall'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all'estero che si trovano in Stati limitrofi.
- ² Gli Svizzeri all'estero possono presentarsi volontariamente al reclutamento e prestare servizi d'istruzione.
- ³ Di regola entrano in servizio soltanto per il servizio di difesa nazionale (art. 76).
- ⁴ Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all'estero e di cui l'esercito non ha bisogno vengono incorporate nell'esercito soltanto su richiesta.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:
 - a. gli obblighi fuori del servizio;
 - b. l'obbligo di entrare in servizio e l'impiego nel servizio attivo.

Art. 5 Persone con doppia cittadinanza

- ¹ Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
- ² Rimangono salvi l'obbligo di notificazione e l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.
- ³ Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone

- ¹ Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito:
 - a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito;
 - b. per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21 a 23.
- ² Le persone attribuite o assegnate all'esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo militare Sezione 1: Obbligo di leva

Art. 7⁶ Annuncio per la registrazione nel controllo militare

- ¹ Chi è soggetto all'obbligo militare deve annunciarsi presso le autorità competenti per la registrazione nel controllo militare. Gli Svizzeri all'estero si annunciano presso la rappresentanza svizzera competente.
- ² L'obbligo di annunciarsi comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 18 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 29 anni.
- ³ Chi è soggetto all'obbligo militare deve partecipare a una manifestazione informativa. Questa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42). Le donne possono parteciparvi volontariamente.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 8 Obbligo di partecipare al reclutamento

- ¹ Chi è soggetto all'obbligo militare deve partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
- ² L'obbligo di partecipare al reclutamento comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
- ³ Il reclutamento dev'essere di regola assolto nel 19° anno di età.
- ⁴ Chi non è stato reclutato non è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 9 Reclutamento

- ¹ Nell'ambito del reclutamento le persone soggette all'obbligo di leva vengono in particolare:
 - sottoposte ad un esame medico per accertare se sono abili al servizio militare:
 - b. esaminate per determinare le loro attitudini;
 - c. esaminate per appurare se sono idonee e posseggono le conoscenze per svolgere funzioni speciali;
 - d. interrogate circa i loro interessi personali;
 - e. attribuite per una funzione militare ad un'Arma o ad un servizio ausiliare dell'esercito

^{1 bis} Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).⁷

² Il Consiglio federale disciplina il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva che presentano una domanda d'ammissione al servizio civile.

Art. 10 Libretto di servizio

Il libretto di servizio serve da documento che attesta l'adempimento dell'obbligo militare.

Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi

- ¹ I Comuni di domicilio e i Comuni d'attinenza notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali le persone soggette all'obbligo di leva.
- ² I Cantoni hanno i compiti seguenti:
 - a. registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva;
 - b. consegnano il libretto di servizio;

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

- c.8 organizzano la manifestazione informativa;
- collaborano al reclutamento: d
- e 9 invitano le donne alla manifestazione informativa
- ³ La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all'estero soggetti all'obbligo di leva.
- ⁴ La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi della manifestazione informativa 10

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare

Art. 12 Principio

- ¹ Chi è stato reclutato diventa soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.
- ² L'obbligo di prestare servizio militare comprende:
 - gli obblighi fuori del servizio (art. 25); a.
 - il servizio d'istruzione (art. 41 a 61); b.
 - il servizio di promovimento della pace su base volontaria (art. 66): C
 - il servizio d'appoggio (art. 67 a 75); d.
 - il servizio attivo (art. 76 a 91). e.

Art. 1311 Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare

¹ L'obbligo di prestare servizio militare comincia all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni.

² Esso dura:

- per i militari di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori a. (art. 102), sino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni oppure, se entro questo termine non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42), al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 34 anni:
- b. per i sottufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni;
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). 8
- Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
- 10 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

- c. per gli ufficiali subalterni, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni; se necessario, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni;
- d. per i sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori e per i capitani, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;
- e. per gli ufficiali superiori e gli alti ufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni.
- ³ I militari che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all'esercito o ad altri settori della cooperazione nazionale per la sicurezza (art. 119) sono, nell'ambito del limite superiore stabilito per il loro grado in materia di servizio d'istruzione (art. 42), soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni.
- ⁴ Sono considerati specialisti ai sensi del capoverso 3 i militari che dispongono di conoscenze specifiche, in particolare nei settori della sicurezza e della tecnica o in settori che necessitano di una formazione particolarmente duratura. Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli delle attività interessate.
- ⁵ Se necessario e con il consenso degli interessati, il limite d'età dell'obbligo di prestare servizio militare può essere aumentato per gli specialisti di cui al capoverso 3 e per i sottufficiali superiori e gli ufficiali.
- ⁶ L'Assemblea federale può aumentare o diminuire i limiti d'età di cui ai capoversi 2-5 (art. 149).
- ⁷ Il Consiglio federale stabilisce il limite d'età dell'obbligo di prestare servizio militare per il personale militare (art. 47).

Art. 1412

Art. 15 Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione

Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

Art. 16 Servizio militare non armato

- ¹ La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. ¹³
- ² In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione.
- Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Art. 17 Esenzione dei parlamentari

- ¹ I membri dell'Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio.
- ² Devono ricuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.

Art. 18 Esenzione dal servizio per attività indispensabili

- ¹ Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:
 - a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri:
 - b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell'assistenza spirituale dell'esercito;
 - il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario;
 - d. i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio;
 - e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure;
 - f. i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia;
 - g. i membri del Corpo delle guardie di confine;
 - h.¹⁴ il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e di quelle titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in stuazioni straordinarie è indispensabile alla cooperazione nazionale per la scurezza;
 - i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.
- ² In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport¹⁵ può esentare altri membri professionisti di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.
- ³ I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri sono esentati d'ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

congiuntamente dall'interessato e dal suo datore di lavoro o dall'ufficio al quale è subordinato.

- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale.
- ⁵ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettere c a i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

Art. 19¹⁶ Reincorporazione

Le persone esentate dal servizio militare giusta l'articolo 18 sono reincorporate nell'esercito al venir meno del motivo dell'esenzione, se l'esercito ha ancora bisogno di loro.

Art. 20 Nuovo esame dell'abilità al servizio; nuova incorporazione

- ¹ L'abilità al servizio militare può essere riesaminata.
- ² L'incorporazione e l'attribuzione di un militare possono essere modificate in qualsiasi momento
- ³ Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.

Art. 21 Esclusione per condanna

- ¹ Chiunque è divenuto intollerabile per l'esercito in seguito ad una condanna pronunciata da un tribunale penale per crimine o delitto viene escluso dal servizio militare.
- ² La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa a prestare servizio militare, al più presto quattro anni dopo aver scontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. Per la riammissione, l'autorità competente può chiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.
- ³ Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

Art. 22 Esclusione delle persone sotto tutela

- ¹ Gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela vengono esclusi dal servizio militare.
- ² Se la tutela viene revocata, la persona esclusa può, su sua richiesta, essere riammessa al servizio militare.
- ³ Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 23 Esclusione per fallimento e pignoramento

- ¹ Gli ufficiali e i sottufficiali che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento, o contro i quali esiste un attestato di carenza di beni, vengono esclusi dal servizio militare.¹⁷
- 2 18
- ³ Se il motivo dell'esclusione viene a cadere, la persona esclusa può essere riammessa al servizio militare.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione. L'autorità competente può richiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.

Art. 24 Rimozione dalla funzione ed esclusione per incapacità

- ¹ Gli ufficiali e i sottufficiali incapaci vengono rimossi dal comando o dalla funzione. Possono essere esclusi dal servizio militare.
- ² Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.

Art. 25 Obblighi fuori del servizio

- ¹ Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:
 - a. custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione (art. 112);
 - b. assolvere le ispezioni (art. 113);
 - c. assolvere il tiro obbligatorio (art. 63);
 - d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.
- ² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio.

Sezione 3: Servizio civile e tassa d'esenzione

Art. 26

- ¹ Chi non adempie l'obbligo militare prestando servizio militare o servizio civile è soggetto alla tassa d'esenzione.
- ² Il servizio civile e la tassa d'esenzione sono disciplinati da leggi federali speciali.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (R11 2003 3957 3969: FF 2002 768)
- (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

Sezione 4: Obbligo di notificazione

Art. 27

- ¹ Le persone soggette all'obbligo militare devono comunicare al caposezione i dati necessari per il controllo militare, in particolare:
 - a. l'indirizzo ed eventuali cambiamenti dello stesso:
 - b. il cambiamento di dati personali;
 - c. la professione ed eventuali cambiamenti della stessa.
- ² Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione degli Svizzeri all'estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all'estero.

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 1: Diritti generali

- Art. 28 Diritti costituzionali e previsti dalla legge
- ¹ I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare.
- ² Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l'istruzione o l'impiego specifico lo esigano.
- ³ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.¹⁹

Art. 29 Sostentamento

- ¹ I militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Lo Stato provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.
- ² L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio (art. 149).

Art. 30 Indennità per perdita di guadagno

- ¹ Chi presta servizio militare ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno.
- ² L'indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 31 Consulenza e assistenza

- ¹ I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell'ambito del servizio militare.
- ² La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano.

Capitolo 2: Obblighi generali

Art. 32 Ordini e obbedienza

- ¹ I capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio.
- ² I militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio.
- ³ I militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento punibile ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.

Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto

- ¹ I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari.
- ² L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito.

Capitolo 3: Malattia e infortunio

Art. 34²⁰ Assicurazione

L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale. Per i danni alle persone la responsabilità della Confederazione si fonda esclusivamente su tale legge speciale.

Art. 35 Lotta contro le malattie trasmissibili o gravi

Per combattere le malattie trasmissibili o gravi, il Consiglio federale può ordinare per i militari provvedimenti medici obbligatori.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Capitolo 4:

Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare

Art. 36 Reclamo

- ¹ I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da un capo militare, da un altro militare o da un'autorità militare.
- ² La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all'autorità immediatamente superiore e la decisione di quest'ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva.
- ³ Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.
- ⁴ Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d'effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l'autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 37 Affari in materia di comando

- ¹ Sono affari in materia di comando ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale sulla procedura amministrativa²¹ tutti gli ordini pronunciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l'impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando.
- ² Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo.

Art. 38 Domanda di revisione in casi speciali

Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è ammesso il reclamo

Art. 39 Ricorso contro la valutazione dell'abilità al servizio militare

Le decisioni circa l'abilità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un'altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

Art. 40 Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali

¹ In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli articoli 21 a 24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica

²¹ RS 172.021

è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa²², mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantonale.

² Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e la decisione di quest'ultimo al Consiglio federale.

Capitolo 5:23 Liberalità e onorificenze di autorità estere

Art. 40a

- ¹ I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.
- ²I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

Capitolo 6:24 Diritti d'autore

Art. 40h

- ¹ Se un militare crea, nell'esercizio delle sue attività di servizio, un'opera ai sensi della legge del 9 ottobre 1992²⁵ sul diritto d'autore, le facoltà d'utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione.
- ² Se l'opera è di grande utilità per la Confederazione, al militare può essere versata un'indennità adeguata.

Titolo quarto: Istruzione dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 41 Servizi d'istruzione

- ¹ I servizi d'istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.
- ² Ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni di quadro sono di norma chiamati prima dei servizi d'istruzione a corsi preparatori dei quadri.
- ³ Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d'istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.
- 22 RS 172.021
- Introdotto dal n. I 5 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU **2001** 114 117; FF **1999** 6784).
- Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 25 RS 231.1

⁴ In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione possono essere svolte inchieste a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

Art. 42 Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione²⁶

- ¹ I militari di truppa prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d'istruzione 27
- ² Il Consiglio federale disciplina i servizi d'istruzione:²⁸
 - degli ufficiali e dei sottufficiali;
 - b. dei militari del servizio di volo militare:
 - c.²⁹ dei militari giusta l'articolo 13 capoversi 3 e 5;
 - dei nuovi cittadini.
- ³ Il servizio non prestato o non assolto deve di regola essere ricuperato.

Art. 4330 Computo dei servizi d'istruzione

- ¹ L'istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all'estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istru-
- ² I servizi d'istruzione prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 44 Servizi volontari

- ¹ Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizio volontario. Quest'ultimo vale come servizio d'istruzione.
- ² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ne disciplina il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione³¹
- 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 27
- 28 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). 29
- 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 31 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 4532 Servizi d'istruzione supplementari

Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata.

Art. 46 Objettivi e condotta dell'istruzione

- ¹ L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione della missione dell'esercito.
- ² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce gli obiettivi e la condotta dell'istruzione per l'impiego dell'esercito.

Art. 4733 Personale militare

- ¹ Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo.
- ² I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale.
- ³ I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale
- ⁴ Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e dell'impiego dell'esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all'estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.
- ⁵ Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L'istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

Art. 4834 Istruzione e impiego delle truppe

- ¹ I comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e dell'impiego delle truppe loro subordinate
- ² Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione dell'istruzione delle truppe.

Art. 48a35 Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere

- ¹ Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti:
- 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 33
- 34 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 35 Întrodotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2264 2265; FF 2000 414).

- a. l'istruzione della truppa all'estero;
- b. l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
- c. le esercitazioni in comune con truppe straniere.
- ² Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Capitolo 2: Istruzione di base

Art. 49 Scuola reclute

- ¹ Di regola, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono 20 anni.
- ² I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono acconsentirvi.³⁶
- ³ L'Assemblea federale stabilisce la durata della scuola reclute (art. 149).³⁷

Art. 50 Corsi speciali³⁸

Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istruzione in corsi speciali³⁹.

Capitolo 3: Servizi d'istruzione delle formazioni

Art. 51 Corsi di ripetizione

- ¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.
- ² L'Assemblea federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione (art. 149). Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione e della prontezza d'impiego.⁴⁰
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (R11 2003 3957 3969: FF 2007 768)
- (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).
- Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC RU 1974 1051].
- 39 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC RU 1974 1051].
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 5241

Art. 53 Lavori di preparazione e di licenziamento

- ¹ I militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento.
- ² Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

Art. 54 Servizio al di fuori della formazione

Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione speciali al di fuori della formazione.

Capitolo 3a:42 Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

Art. 54a

- ¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono, su base volontaria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell'esercito.
- ² Chi effettua il servizio d'istruzione obbligatorio senza interruzioni assolve la scuola reclute ordinaria e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione.
- ³ La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio d'istruzione senza interruzioni non può eccedere il 15 per cento.

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali

Art. 55 Istruzione degli allievi caporali

- ¹ Gli allievi caporali assolvono una scuola sottufficiali.
- ² I caporali di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma. Assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.43
- ³ Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.
- Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768). Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 41
- 42 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 43 Per. introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 56 Istruzione degli allievi tenenti

- ¹ Gli allievi tenenti assolvono una scuola ufficiali.
- ² I tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma. Assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.⁴⁴
- ³ Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

Art. 57 Altri servizi d'istruzione

Il Consiglio federale disciplina quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento.

Art. 58 Servizi speciali

Il Consiglio federale disciplina quali servizi speciali devono assolvere gli ufficiali e i sottufficiali, in particolare corsi ed esercitazioni nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza⁴⁵, lavori di stato maggiore, servizi di giudice da campo nelle esercitazioni, nonché servizi per il controllo di impianti.

Capitolo 5: Servizio nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare

Art. 59

- ¹ Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l'organizzazione di scuole e corsi.
- ² In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende.
- ³ Vi è bisogno imperativo quando:
 - a. l'amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro straordinario;
 - b. i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.

⁴⁴ Per. introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa

Art. 60 Militari non incorporati⁴⁶

- ¹ I militari che non sono stati incorporati in una formazione, eccettuate le reclute, sono a disposizione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.⁴⁷ Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.
- ² Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell'amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all'estero.
- ³ Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una formazione.

Art. 61 Impiego nella protezione civile o in altri settori della cooperazione nazionale per la sicurezza

- ¹ In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della cooperazione nazionale per la sicurezza o delle basi di pompieri in qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell'esercito lo permettano.
- ² Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.

Capitolo 7: Attività fuori del servizio

Art. 62 Sussidi della Confederazione

- ¹ La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le attività delle associazioni militari e delle società per l'istruzione e il perfezionamento, sempreché dette attività siano d'interesse per la difesa nazionale e vengano eseguite secondo le pertinenti prescrizioni.
- ² Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell'organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza.
- ³ Il Consiglio federale designa ulteriori attività sussidiate dalla Confederazione.
- ⁴ La Confederazione organizza corsi d'istruzione.

Art. 63 Tiro obbligatorio

- ¹ Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:
 - a. sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;
- 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.
- ² Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori
- ³ Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto.
- ⁴ Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni.
- ⁵ Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro, con diritto al soldo.
- ⁶ La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Capitolo 8: Istruzione premilitare

Art. 64

- ¹ La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l'organizzazione dell'istruzione premilitare.
- ² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può organizzare corsi d'istruzione premilitare o incaricarne altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L'assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l'incorporazione in un'Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Titolo quinto: Impiego dell'esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Disposizioni generali⁴⁸

Art. 65 Tipi d'impiego⁴⁹

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (R11 2003 3957 3069: FF 2002 768)

⁽RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

49 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

Art. 65a50 Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

- ¹ Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione
- ² Gli impieghi prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.
- ³ Nel caso di un'importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga durata, il Consiglio federale può ordinare che il servizio d'appoggio non sia computato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace

Art. 6651 Premesse

- ¹ Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.
- ² Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.
- ³ L'annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volontario 52

Art. 66a53 Armamento, impiego

- ¹ Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l'adempimento del loro compito in questione.
- ² È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

Art. 66b54 Competenze

- ¹ Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.
- Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
- (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU **2001** 2266 2267; FF **2000** 414). 51
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 52
- 53 (RU 2001 2266 2267; FF 2000 414).
- 54 Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266 2267; FF 2000 414).

- ² Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.
- ³ Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.
- ⁴ Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

Capitolo 3: Servizio d'appoggio

Art. 67 Servizio d'appoggio a favore di autorità civili

- ¹ Alle autorità civili che lo richiedono, le truppe possono fornire aiuto:
 - a. per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo:
 - b. per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione;
 - c. per l'impiego nell'ambito dei servizi coordinati;
 - d. per far fronte a catastrofi;
 - e. per adempiere altri compiti d'importanza nazionale.
- ² L'aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.
- ³ Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confederazione o di altre istituzioni.

Art. 68 Servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito

Per accrescere la prontezza dell'esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.

Art. 6955 Servizio d'appoggio all'estero

- ¹ Su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, per appoggiare l'assistenza umanitaria possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione materiale e beni di sostegno dell'esercito.
- ² Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare all'estero truppe per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione. Il Consiglio federale determina il tipo di armamento.
- ³ Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 70 Chiamata in servizio e assegnazione

- ¹ La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:
 - a. al Consiglio federale;
 - al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport in caso di catastrofi in Svizzera.
- ² Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'Assemblea federale deve approvare l'impiego nella sessione successiva. Qualora l'impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto.

Art. 71 Missione e condotta

- ¹ L'autorità civile, consultato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, stabilisce la missione per l'impiego in Svizzera.
- ² Il Consiglio federale o il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabiliscono la struttura di comando.
- ³ Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell'impiego.

Art. 72 Aiuto spontaneo

Nel servizio d'istruzione la truppa può prestare aiuto spontaneo.

Art. 73 Statuto dei militari e del personale necessario

- ¹ Per principio, i militari che prestano servizio d'appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d'istruzione.
- 2 56
- ³ Il ricorso al personale necessario della Confederazione è disciplinato dalle norme che reggono il rapporto di servizio; il ricorso a personale di istituzioni esterne all'amministrazione federale è disciplinato da contratto.

Art. 74 Requisizione nel servizio d'appoggio

Il Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d'appoggio il diritto di requisizione giusta l'articolo 80.

Art. 75 Disposizioni speciali

¹ Per il servizio d'appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio.

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

- ² Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento
- ³ Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza.
- ⁴ In previsione di un servizio d'appoggio il Consiglio federale può:
 - costituire formazioni:
 - b. prevedere servizi d'istruzione volontari, che non vengono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio:
 - C. acquistare equipaggiamenti e materiale.

Capitolo 4: Servizio attivo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76 Definizione

- ¹ Il servizio attivo è prestato per:
- difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale);
 - coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza h interna (servizio d'ordine);
 - c.⁵⁷ aumentare il livello d'istruzione dell'esercito in caso d'aggravamento della minaccia
- ² Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d'appoggio e del servizio di promovimento della pace.

Art. 77 Competenza

- ¹ L'Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o parti di esso.58
- ² Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell'ambito di un limite massimo prestabilito.
- ³ Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l'impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell'Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.59

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 57

⁵⁸ (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004

⁵⁹ (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

- ⁴ Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.60
- ⁵ Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe.

6 61

Art. 78 Giuramento

- ¹ Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate.
- ² I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

Art. 79 Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

- ¹ Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.
- ² In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro forze alla sua difesa

Art. 80 Requisizione e messa fuori uso

- ¹ Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbligato, per l'adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest'obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace.
- ² Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri.
- ³ La Confederazione concede un'equa indennità per l'uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.
- ⁴ Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Sono eccettuate le decisioni in materia di pretese di risarcimento di danni.
- ⁵ In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.

Art. 81 Esercizio militare

- ¹ In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l'esercizio militare per:
 - le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione;
- Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004
- 61 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

- h gli stabilimenti e le aziende militari.
- ² Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese; tengono conto delle esigenze della cooperazione nazionale per la sicurezza
- ³ Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distruzione di impianti esistenti.
- ⁴ Il personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all'obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d'impiego di detto personale.
- ⁵ La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall'esercizio militare.

Art. 8262 Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l'età del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della cooperazione nazionale per la sicurezza.

Art. 83 Servizio d'ordine

- ¹ Possono essere impiegate truppe per il servizio d'ordine quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.
- ² Il servizio d'ordine è decretato dall'Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all'articolo 77 capoverso 3.63
- ³ L'autorità civile stabilisce la missione per l'impiego dopo aver consultato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure il comandante in capo dell'esercito.64
- 4 65
- ⁵ I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d'ordine.
- ⁶ Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell'esercito.

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1079; FF 2000 277).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 63

⁶⁴ (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

⁶⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

Sezione 2: Comando supremo

Art. 84 Generale

Il generale è il comandante in capo dell'esercito.

Art. 85 Elezione; supplenza

- ¹ Non appena è prevista o decretata un'importante mobilitazione di truppe, l'Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.
- ² Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all'elezione del generale.
- ³ Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto; nomina il capo dello stato maggiore generale.

Art. 86 Autorità suprema; missione del generale

- ¹ Anche dopo l'elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva.
- ² Esso affida la missione al generale.

Art. 87 Collaborazione

Il Consiglio federale consulta il generale in merito alle decisioni relative alla difesa nazionale; il generale può presentargli proposte.

Art. 88 Struttura dell'esercito

- ¹ Il generale può modificare la struttura dell'esercito a seconda delle esigenze della situazione.
- ² La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 89 Conferimento e revoca di comandi

- ¹ Il generale può conferire e revocare comandi.
- ² Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale.⁶⁶ Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di personale.

Art. 90 Subordinazione di unità amministrative

Il Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al generale dopo la sua elezione.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 91 Facoltà del generale di disporre

In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a disposizione tutti gli altri mezzi in personale e in materiale, necessari per adempiere la sua missione, sempreché questi non siano esclusi per legge.

Capitolo 5: Poteri di polizia

Art. 92

- ¹ Durante il servizio d'istruzione e l'impiego la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
- ² Entro i limiti dei suoi poteri di polizia, la truppa può:
 - a. fermare persone e accertarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all'arrivo delle forze di polizia competenti;
 - b. controllare cose e se necessario sequestrarle;
 - c. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti.
- ³ Nell'ambito dei suoi poteri di polizia può impiegare le armi:
 - a. per legittima difesa e in stato di necessità;
 - quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina in dettaglio l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi nel servizio d'istruzione e nell'impiego dell'esercito. Tiene conto del tipo di missione, nonché del livello d'istruzione della truppa.

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito

Capitolo 1:67 Competenze

Art. 93

- ¹ L'Assemblea federale emana i principi relativi all'organizzazione dell'esercito, definisce la struttura dell'esercito e stabilisce le armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari (art. 149).
- ² Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
- ³ La subordinazione di elementi dell'esercito ad altri dipartimenti necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale (art. 149).
- 67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 94 e 95

Abrogati

Capitolo 2:68 ...

Art. 96 a 98

Capitolo 3: Servizio informazioni, servizio di sicurezza militare

Art. 99 Servizio informazioni

- ¹ Il servizio informazioni ha il compito di raccogliere, valutare e diffondere informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.
- ² Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
- ^{2bis} Può trasmettere all'Ufficio federale di polizia informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e il perseguimento penale.⁶⁹
- ³ Il Consiglio federale disciplina:
 - i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;
 - b.⁷⁰ l'attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo;
 - c.71 la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri;
 - le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.
- ⁴ La tutela delle fonti dev'essere in ogni caso garantita.⁷²
- Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004
- Abrogato dai n. 1 dena Er dei 7 de. 2002, 1917 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768). Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). 69
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 70
- 71 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 72 Întrodotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

⁵ Il servizio informazioni è direttamente subordinato al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.⁷³

Art. 100 Servizio di sicurezza militare

- ¹ Il servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti:
 - valuta la situazione sotto il profilo della sicurezza militare; а
 - b.⁷⁴ provvede alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza informatica:
 - adempie nell'ambito dell'esercito compiti di polizia criminale e di polizia di c. sicurezza:
 - d.⁷⁵ quando l'esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace, in servizio d'appoggio o in servizio attivo, adotta misure preventive per proteggerlo dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccoglie le informazioni necessarie al riguardo:
 - protegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e altre persone, quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio o in servizio attivo.
- ² Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. Con il consenso delle persone interessate può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
- ³ Il Consiglio federale disciplina:
 - i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio di sicurezza militare; a.
 - h la collaborazione con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti la protezione dello Stato e la protezione dei dati;
 - in caso di servizio d'appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la C. facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate:
 - in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrid. zioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni:
 - ... 76 e.

⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004

Introdotto dal n. 1 della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 74

⁷⁵ (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004

⁷⁶ (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

Capitolo 4: Formazioni di professionisti

Art. 10177

- ¹ Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia:
 - a. salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salvataggi mediante aeromobili militari;
 - assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di opere militari;
 - svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell'ambito dell'esercito;
 - d. eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per le quali è necessaria una disponibilità immediata o un'istruzione particolare.
- ² I membri delle formazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore dell'istruzione.
- ³ Essi sono assunti in qualità di personale militare.

Capitolo 5: Quadri

Art. 102 Gradi

- ¹ I gradi nell'esercito sono i seguenti:
 - a.⁷⁸ truppa:
 - 1. recluta,
 - soldato,
 - 3. appuntato:
 - b. sottufficiali:
 - 1. caporale, sergente;
 - 2. sottufficiali superiori:

furiere, sergente maggiore, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore;

- c ufficiali:
 - 1. ufficiali subalterni: tenente, primo tenente;
 - capitano:
 - 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello;

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

- 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo;
- 5. comandante in capo dell'esercito: generale.

1bis Il Consiglio federale può introdurre ulteriori gradi per la truppa e per i sottufficiali. 79

² Il titolare di un grado lo conserva anche se non esercita più la funzione.

Art. 103 Promozioni e nomine

- ¹ Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le attitudini. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.
- 2 80
- ³ Se necessario, le autorità militari hanno facoltà di richiedere rapporti di polizia al fine di determinare le attitudini di un aspirante.
- ⁴ Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.

Art. 104 Ufficiali specialisti

- ¹ Se necessario, a sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. In tal caso, essi devono prestare i relativi servizi, eccettuati i servizi d'istruzione per conseguire un grado superiore o per esercitare una nuova funzione.
- ² Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.
- ³ Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.
- ⁴ Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Titolo settimo: Equipaggiamento dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 105 Equipaggiamento

L'equipaggiamento dell'esercito comprende:

a. l'equipaggiamento personale;

⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RI I **2003** 3957 3969: FF **2002** 768)

⁽RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

80 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

- b. il materiale di corpo;
- c. il rimanente materiale dell'esercito.

Art. 106 Fornitura del materiale

- ¹ La Confederazione fornisce l'armamento personale, le calzature d'ordinanza, il materiale di corpo e il rimanente materiale dell'esercito. D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale può designare altri oggetti d'equipaggiamento personale che devono essere forniti dalla Confederazione.
- ² I Cantoni forniscono gli altri oggetti dell'equipaggiamento personale e li consegnano alla Confederazione. ⁸¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni a tal fine.
- ³ Il Consiglio federale determina l'indennità che la Confederazione versa ai Cantoni per la fornitura dell'equipaggiamento personale.

Art. 107 Facoltà di disporre

¹ La Confederazione dispone dell'equipaggiamento personale, del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito.

2 ... 82

Art. 108 Scorta

La Confederazione deve tenere pronta un'adeguata scorta di beni di sostegno che consenta all'esercito di adempiere la sua missione.

Art. 109 Animali dell'esercito e veicoli

- ¹ Il Consiglio federale può facilitare l'acquisto e il mantenimento privati di animali dell'esercito nonché l'acquisto privato di veicoli utilizzabili nell'esercito.
- ² L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo ai detentori di animali dell'esercito e di veicoli utilizzabili nell'esercito.

Capitolo 2: Equipaggiamento personale

Art. 110 Principi

- ¹ I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione.
- ² I Cantoni provvedono alla manutenzione e alla sostituzione dell'equipaggiamento personale. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
- 81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (R11 2003 3957 3969: FF 2002 768)
- (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

 82 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

dello sport emana prescrizioni a tal fine. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi corrispondenti.

³ Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell'equipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi.

Art. 111 Consegna dell'equipaggiamento personale

- ¹ Le reclute e gli altri partecipanti a scuole sono equipaggiati con le scorte della Confederazione.
- ² Gli altri militari sono equipaggiati dai Cantoni.

Art. 112 Custodia e manutenzione

- ¹ I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l'equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili.
- ² L'equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell'equipaggiamento.

Art. 113 Ispezione obbligatoria

Il Consiglio federale può prevedere che appuntati e soldati facciano controllare in ispezioni il loro equipaggiamento personale.

Art. 114 Proprietà ed utilizzazione

- ¹ L'equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno.
- 2 83
- ³ Il Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.
- ⁴ I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina le eccezioni.

Capitolo 3: Materiale di corpo e rimanente materiale dell'esercito

Art. 115

¹ Il Consiglio federale disciplina l'amministrazione, l'immagazzinamento e la manutenzione del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito, nonché le indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese assunte.

⁸³ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

² Il materiale di corpo deve essere immagazzinato in modo da poter essere preso facilmente in consegna dalla truppa. Il Comando dell'esercito determina i particolari.⁸⁴

Titolo ottavo: Direzione dell'esercito e amministrazione militare Capitolo 1: Direzione degli affari militari

Art. 11685

- ¹ La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
- ² Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell'esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84-91.

Art. 11786

Capitolo 2: Confederazione e Cantoni

Art. 11887 Alta vigilanza

Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

Art. 11988 Cooperazione nazionale per la sicurezza

- ¹ Il Consiglio federale provvede a una cooperazione globale e flessibile tra l'esercito e le autorità civili competenti per la sicurezza in Svizzera.
- ² Coordina le misure civili e militari per la prevenzione e la lotta contro le minacce di portata strategica nonché per far fronte a catastrofi e altre situazioni d'emergenza di vaste proporzioni.
- ³ Assicura l'istruzione e l'informazione come pure la costante verifica dell'efficacia delle misure in collaborazione con i partner.
- Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
- 85
- 86
- Nuovo testo del per, giusta ii n. 1 dena LF dei 4 ott. 2002, in vigore dai 1 gc (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3967 3969; FF **2002** 768). 87 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 12089 Organizzazione del reclutamento

- ¹ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del reclutamento.
- ² Consulta preventivamente i Cantoni.

Art. 121 Comandanti di circondario e capisezione

- ¹ Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.
- ² Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nominano un caposezione.

Art. 122 Ispezione di licenziamento

I Cantoni eseguono le ispezioni di licenziamento.

Art. 122*a*⁹⁰ Attività della difesa nazionale

Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali.

Art. 123 Esenzione da tasse

- ¹ Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su:
 - a. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa;
 - b. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.
- ² Non prelevano imposte su:⁹¹
 - a.92 stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese di diritto privato dell'Aggruppamento dell'armamento;
 - b. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari.
- ³ Non esigono emolumenti per l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Introdotto dal n. 1 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁹¹ Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RS **934.21**).

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RS 934.21).

Art. 124 Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione

- ¹ Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d'armi.
- ² Il Consiglio federale designa le piazze d'armi e disciplina l'utilizzazione e la gestione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione.

Art. 125 Tiro fuori del servizio

- ¹ I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro
- ² I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.
- ³ Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

Capitolo 3:93 Costruzioni e impianti militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126 Principio

- ¹Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (autorità competente per l'approvazione dei piani).
- ² Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
- ³ Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.
- ⁴ Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979⁹⁴ sulla pianificazione del territorio.

Art. 126*a* Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 1930⁹⁵ sull'espropriazione (LEspr).

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁹⁴ RS **700**

⁹⁵ RS **711**

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 126b Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 126c Picchettamento

- ¹ Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l'impianto progettati.
- ² Per motivi importanti l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.
- ³ Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

Art. 126*d* Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

- ¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
- ² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
- ³ II deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr⁹⁶.

Art. 126*e* Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr⁹⁷ un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 126 Opposizione

¹ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968⁹⁸ sulla procedura amministrativao della LEspr⁹⁹ può fare opposizione durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura

⁹⁶ RS 711

⁹⁷ RS 711

⁹⁸ RS 172.021

⁹⁹ RS **711**

- ² Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.
- ³ I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 126g Eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62*b* della legge federale del 21 marzo 1997¹⁰⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 127 Approvazione dei piani; durata di validità

- 1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.
- 2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.
- 3 Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 128 Procedura semplificata di approvazione dei piani

- 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
 - a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili:
 - costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
 - c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
- 2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
- 3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 128*a* Protezione di impianti militari

- ¹ Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950¹⁰¹ concernente la protezione delle opere militari non occorre procedura di approvazione dei piani.
- ² La procedura semplificata d'approvazione dei piani si applica per analogia. Occorre tener conto dell'interesse a mantenere il segreto.

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 129

- ¹ Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr¹⁰². Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.
- ² L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.
- ³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 130 Ricorso

- ¹ Contro le decisioni di approvazione dei piani è ammissibile in ultima istanza il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
- ² Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

¹⁰² RS **711**

Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti

Art. 131 Alloggio per la truppa

- ¹ I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell'esercito.
- ² Per tali prestazioni ricevono un'equa indennità dalla Confederazione.

Art. 132 Locali, pannelli d'affissione

I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

- a.¹⁰³ i locali e gli impianti per le manifestazioni informative precedenti il reclutamento e per l'ispezione di licenziamento;
- b. i locali di guardia e i locali degli arresti;
- c. le piazze e i locali per la mobilitazione;
- d. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa;
- e. i pannelli d'affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni delle autorità militari

Art. 133 Impianti di tiro

- ¹ I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.
- ² Per la costruzione di impianti di tiro, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la legge federale sull'espropriazione¹⁰⁴, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.
- ³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

Art. 134 Utilizzazione di terreni privati

¹ I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l'utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

¹⁰⁴ RS **711**

² La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 135 a 143. ...¹⁰⁵

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio

- ¹ La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa:
 - a. nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o
 - b. nell'esercizio di un'altra attività di servizio.
- ² La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.
- ³ Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
- ⁴ La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio

La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi direttamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

Art. 137 Proprietà dei militari

- ¹ Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un'equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall'esecuzione di un ordine.
- ² In caso di colpa personale, l'indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l'uso o il fatto di portar seco l'oggetto privato era richiesto dal servizio.

Art. 138 Regresso dopo risarcimento

Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Per. abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Art. 139 Responsabilità dei militari

- ¹ I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.
- ² I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale.
- ³ Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

Art. 140 Responsabilità delle formazioni

- ¹ Le formazioni sono responsabili del materiale loro affidato, in particolare materiale di corpo e di istruzione, munizioni ed esplosivi, vettovaglie e materiale di consumo. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.
- ² A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

Art. 141 Principi in materia di responsabilità

- ¹ Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni¹⁰⁶.
- ² Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile.
- ³ Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.

Art. 142¹⁰⁷ Disposizioni procedurali

- ¹ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰⁸ sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confederazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente.
- ² La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nell'ambito di una procedura semplificata.

¹⁰⁶ RS 220

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

¹⁰⁸ RS 172.021

- ³ Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patrimoniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa.
- ⁴ Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 143 Prescrizione

- ¹ La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato compiuto.
- ² Le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrivono in un anno da quando la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma in ogni caso in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato compiuto.
- ³ Se le pretese derivano da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile.
- ⁴ All'interruzione e all'opponibilità della prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni¹⁰⁹. È considerata azione a tenore di queste disposizioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Capitolo 6: Chiamate in servizio, differimenti, dispense

Art. 144 Chiamate in servizio e differimenti

- ¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differimento di servizi d'istruzione.
- ² Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d'istruzione.¹¹⁰

3 ... 111

Art. 145 Dispense

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della cooperazione nazionale per la sicurezza le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare pos-

¹⁰⁹ RS 220

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

sono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 7: Controlli militari, trattamento di dati personali¹¹² Sezione 1: Dati di controllo¹¹³

Art. 146 Trattamento dei dati¹¹⁴

- ¹ I Cantoni rilevano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo di leva che sono necessari per il controllo militare nonché i dati concernenti le donne da invitare alla manifestazione informativa. 115 Raccolgono i dati dal controllo degli abitanti, dal registro delle famiglie e dai reclutandi stessi.
- ² Gli organi di comando competenti e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni trattano i dati delle persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne. 116
- ³ La Confederazione tiene il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare e dell'impiego volontario nell'esercito. A tal fine gestisce un d'informazione¹¹⁷ (Sistema di gestione del personale dell'esercito, PISA). Esso contiene dati:
 - a. concernenti la persona, per quanto necessari per il controllo;
 - b. concernenti il reclutamento, l'istruzione e l'impiego nell'esercito;
 - c circa capacità e conoscenze civili importanti dal profilo militare, spontaneamente menzionate dall'interessato;
 - per il servizio dei morti e dei dispersi. d.
- ⁴ Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni nonché i comandanti che devono trattare dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e dati concernenti militari donne possono essere raccordati al sistema d'informazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
- Nuovo testo giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
- (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

 Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF 1999 7979).
- Nuovo testo giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
- (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Nuova designazione giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ I dati concernenti sentenze pronunciate da tribunali penali, della giurisdizione civile o militare, possono essere rilevati per quanto siano necessari per l'esclusione dalla prestazione del servizio militare, per determinare l'idoneità all'avanzamento oppure per il controllo di sicurezza personale in ambito militare.

Art. 147 Trasmissione di dati

- ¹ I dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e i dati concernenti militari donne possono essere comunicati all'assicurazione militare e alle unità amministrative della statistica federale¹¹⁸, dell'indennità per perdita di guadagno, della tassa d'esenzione, della protezione civile, del servizio civile e della circolazione stradale nonché a terzi, sempre che sia previsto in una legge oppure se la persona interessata vi consente nel singolo caso.
- ² I dati militari concernenti imputati o indiziati possono essere comunicati a giudici della giurisdizione civile nonché al procuratore generale della Confederazione nell'ambito di un procedimento penale federale prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, se:
 - a. si persegue un crimine o un delitto la cui gravità o natura giustificano l'informazione;
 - durante il servizio militare è stato commesso un reato che sottostà alla giurisdizione civile.
- ³ L'indirizzo delle persone soggette all'obbligo militare che devono prestare servizio di protezione civile è messo a disposizione dell'ufficio della protezione civile del Comune
- ⁴ Alle associazioni militari e società di tiro possono essere comunicati dati concernenti militari per favorir loro nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per attività fuori del servizio. I militari possono esigere che i loro dati personali non vengano trasmessi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2: Dati sanitari¹¹⁹

Art. 148¹²⁰ Trattamento dei dati sanitari

¹ La Confederazione gestisce il sistema d'informazione medica dell'esercito che contiene i dati sanitari necessari per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servi-

Nuova espr. giusta in n. II cpv. 2 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Nuovo testo giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

zio delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare.

- ² Per dati sanitari s'intendono:
 - a. i dati medici:
 - altri dati personali sullo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta ad apprezzamento.
- ³ Le unità amministrative federali e cantonali competenti conformemente alla presente legge, nonché i medici da esse incaricati raccolgono i necessari dati sanitari presso:
 - a. le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare:
 - b. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
 - i tribunali penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

Art. 148*a*¹²¹ Trattamento dei dati medici relativi a civili

- ¹ La Confederazione può raccogliere i necessari dati medici relativi a civili che sono assistiti dalla truppa.
- ² I dati sono raccolti presso le persone interessate, i loro rappresentanti legali nonché i loro medici curanti.
- ³ Essi non possono essere trattati nel sistema d'informazione medica dell'esercito e devono essere distrutti al termine dell'assistenza delle persone interessate.

Art. 148*b*¹²² Comunicazione dei dati sanitari

- ¹ I dati sanitari relativi alle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare possono essere comunicati, per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio, alle seguenti persone:
 - a. i medici competenti dell'esercito e dell'amministrazione militare;
 - b. i medici competenti della protezione civile:
 - c. i medici curanti delle persone interessate.
- ² Informazioni riguardanti i dati sanitari sono rilasciate, di regola, soltanto in presenza di un medico della competente unità amministrativa della Confederazione o incaricato dalla persona interessata.
- Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
- Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

- ³ Su richiesta, in singoli casi, i dati sanitari possono essere comunicati alle seguenti autorità, in quanto ciò sia necessario per adempiere i loro compiti legali:
 - a. l'assicurazione militare¹²³;
 - b. le autorità preposte al servizio civile;
 - c. le autorità preposte alle indennità di perdita di guadagno;
 - d. le autorità preposte alla tassa d'esenzione dal servizio militare;
 - e. le autorità competenti per il trattamento di casi di responsabilità civile e di regresso nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare;
 - f. i tribunali civili e militari nonché le autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici, in casi particolari, un obbligo di informare.

Sezione 3:124 Dati personali della medicina aeronautica

Art. 148*c* Trattamento dei dati

- ¹ Il competente servizio amministrativo della Confederazione tratta dati medici e psicologici per l'apprezzamento dell'idoneità di:
 - a. aspiranti per il servizio di volo militare;
 - b. militari del servizio di volo militare;
 - c. istruttori delle forze aeree; e
 - d. persone dell'aviazione civile.
- ² Per il trattamento dei dati, può gestire un sistema d'informazione.

Art. 148*d* Consultazione dei dati

- ¹ I dati personali della medicina aeronautica possono essere consultati solo dalla persona interessata in presenza di un medico del servizio amministrativo competente o incaricato dalla persona interessata.
- ² Il medico curante, con il consenso della persona interessata, e il servizio medico dell'assicurazione militare possono consultare i dati in presenza di medici o psicologi del servizio amministrativo competente.
- ³ In caso di ricorso, anche il medico in capo dell'esercito può consultare i dati.
- Nuova espr. giusta il n. II cpv. 1 lett. b della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
 Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento.
- Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Sezione 4:125 Dati relativi al personale medico

Art. 148*e* Trattamento dei dati

- ¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione che contiene i dati relativi al personale medico indispensabili per assicurare la gestione medica e tecnica di attrezzature nell'ambito del servizio sanitario e veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica (dati del personale medico); tali dati sono rilevati in quanto siano necessari per l'assegnazione di personale medico.
- ² Essa raccoglie i dati relativi al personale medico presso:
 - a. le competenti unità amministrative federali e cantonali conformemente alla presente legge, alla legge federale del 27 giugno 1969¹²⁶ sugli organi direttivi e il consiglio della difesa nonché alla legge federale del 19 dicembre 1877¹²⁷ sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera;
 - b. le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari:
 - c. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.
- ³ Il Consiglio federale determina i dati personali necessari per l'assegnazione di personale medico nell'ambito del servizio sanitario coordinato.

Art. 148 *f* Trasmissione dei dati

I dati relativi al personale medico possono essere trasmessi alle unità amministrative federali e cantonali competenti per l'assegnazione di personale medico.

Sezione 5:128 Dati personali per lo sviluppo professionale dei quadri

Art. 148g

- ¹ Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti conformemente alla presente legge possono, con il consenso scritto della persona interessata, trattare i dati personali e i profili della personalità necessari per lo sviluppo professionale dei quadri dell'esercito. A tale scopo, la Confederazione gestisce un sistema d'informazione.
- ² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 raccolgono i dati presso le persone interessate, i loro superiori militari nonché le persone di referenza da loro indicate.

Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

¹²⁶ [RU **1970** 349. RU **2003** 187 allegato n. I 27).]

¹²⁷ RS 811 11

¹²⁸ Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

³ I dati possono essere trasmessi unicamente ai servizi federali e cantonali competenti in materia di conferimento di gradi militari e di funzioni.

Sezione 6:129 Altre disposizioni

Art. 148h

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- il contenuto, la forma e la gestione dei controlli militari e dei sistemi d'infora mazione secondo gli articoli 148–148g:
- h la responsabilità e la vigilanza;
- la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati; C.
- d il congedo per l'estero e i controlli sull'adempimento dell'obbligo militare degli Svizzeri all'estero.

Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 149130 Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni ai sensi degli articoli 13 capoverso 6, 29 capoverso 2, 49 capoverso 3, 51 capoverso 2 e 93 capoversi 1 e 3 nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare in forma di ordinanza dell'Assemblea federale

Art. 149a131 Provvedimenti di promovimento della pace

Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni ed equipaggiamenti dell'esercito per provvedimenti di promovimento della pace internazionale. Nell'ambito di tali provvedimenti può sostenere persone giuridiche di diritto privato, crearne o associarvisi.

Art 149b132 Controlling politico

¹ Il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all'esercito sono raggiunti; presenta un rapporto all'Assemblea federale. Le competenti commissioni parlamentari stabiliscono la forma e il contenuto del rapporto.

- Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).
- 130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
 131 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999
- (RU 1999 1153 1154; FF 1998 489).
- Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

² Prima di introdurre modifiche fondamentali nei settori dell'istruzione, dell'impiego e dell'organizzazione dell'esercito, il Consiglio federale consulta le competenti commissioni parlamentari.

Art. 150 Disposizioni d'esecuzione

- ¹ Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive.
- ² Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari
- ³ Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare
- ⁴ Può concludere con altri Stati convenzioni destinate a garantire la tutela del segreto militare 133

Art. 150a134 Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

- ¹ Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.
- ² Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:
 - la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
 - h la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
 - l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, c. combustibili e carburanti di truppe straniere.

Art. 151¹³⁵ Disposizioni transitorie concernenti il nuovo ordinamento dell'esercito

- ¹ Dopo l'entrata in vigore della modifica del 4 ottobre 2002¹³⁶ della presente legge, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare:
 - l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; a.
 - b. il proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare, rispettivamente il loro impiego ulteriore dopo l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
 - i requisiti per la promozione; c.
- 133 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
- (RU **2003** 3957 3969; FF **2002** 768). Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU **2001** 2264 2265; FF **2000** 414). 134
- 135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).
- 136 RU **2003** 3957

- d. la durata dei comandi e delle funzioni;
- e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- f. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.
- 2 Per motivi imperativi può, mediante ordinanza, derogare alla legge negli ambiti di cui al capoverso $\mathbb{1}.$

Art. 152 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1996 Numero 3 dell'appendice: 1° luglio 1995¹³⁷

¹³⁷ DCF del 19 giu. 1995 (RU **1995** 4130)

Appendice

Modificazione e abrogazione del diritto vigente

1. Legge federale del 20 dicembre 1968¹³⁸ sulla procedura amministrativa

```
Art. 3 lett. d
```

2. Legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione¹³⁹

```
Art. 58 cpv. 1 lett. F ...
```

3. Decreto federale del 9 ottobre 1992¹⁴⁰ concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione

```
Art. 9 cpv. 2
```

4. Legge federale del 16 dicembre 1943¹⁴¹ sull'organizzazione giudiziaria

```
Art. 99 cpv. 1 lett. d e cpv. 2
...
Art. 100 cpv. 2
...
```

 ¹³⁸ RS 172.021. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.
 139 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770,
 1995 978 4362 art. 1 5050 art. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1, 1997 2187 appendice n. 2. RU 1997 2022 art. 63].

¹⁴⁰ [RU **1993** 375, **1995** 4093. RU **2001** 189 art. 1]

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

5. Codice penale militare¹⁴²

Art. 2 n. 10

Art. 3 n. 5

Stralciare

Art. 18

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 191b

6. Legge federale del 1° luglio 1966¹⁴³ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 11 primo periodo

Art. 22 cpv. 3

7. Organizzazione militare¹⁴⁴

Abrogata

8. Decreto federale del 30 marzo 1949¹⁴⁵ concernente l'amministrazione dell'esercito

RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

RS 451. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo inezzionato. [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, , 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv.

RS 510.30. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

```
Art. 3 cpv. 1
Art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2 e 9 cpv. 4
Sostituire la locuzione...
Art. 11 cpv. 3
Art. 16
Abrogato
Art. 17 cpv. 1
...
Art. 18
Art. 19 cpv. 2
Sostituire ...
Titolo precedente l'art. 23
Abrogato
Art. 24
Art. 25
Titoli precedenti gli art. 26 e 27, nonché art. 26 e 27
Abrogati
Art. 28 cpv. 3
Art. 33 cpv. 1 e 2
1 ...
<sup>2</sup> Abrogato
Art. 37 cpv. 2
```

```
Art. 38 cpv. 1 a 3
Art. 40 cpv. 4
Sostituire...
Art. 44
Art. 86
Sostituire...
Art. 92 cpv. 3
Art. 104 cpv. 1 e 2, 106 primo periodo, 107 cpv. 2, 108 cpv. 2 e 3, 123 cpv. 2 ultimo
periodo
Art. 108 cpv. 2
Art. 109 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 125 cpv. 1
Sostituire...
```

9. Decreto dell'Assemblea federale del 12 giugno 1946¹⁴⁶ che determina l'indennità da corrispondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell'equipaggiamento personale

Abrogato

10. Decreto dell'Assemblea federale del 28 giugno 1946¹⁴⁷ concernente la consegna di calzature militari

Abrogato

```
146 [CS 5 282]
147 [CS 5 290]
```

11. Legge federale del 24 giugno 1904¹⁴⁸ concernente la vigilanza su l'introduzione e l'impiego di piccioni viaggiatori.

Abrogata

12. Decreto federale dell'8 dicembre 1961¹⁴⁹ concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza

Abrogato

13. Legge federale del 4 ottobre 1985¹⁵⁰ sul trasporto pubblico

Art. 8a

14. Legge federale del 19 giugno 1992¹⁵¹ sull'assicurazione militare

Art. 1 cpv. 1 lett. e

15. Codice delle obbligazioni¹⁵²

Art. 336 cpv. 1 lett. e¹⁵³

Art. 336c cpv. 1 lett. a

¹⁴⁸ [CS **5** 365; RU **1949** 44 art. 1]

^{149 [}RU **1961** 1198, **1986** 696, **1990** 1882 all n. 6]

RS **742.40.** Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

RS **833.1.** Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

RS **220.** Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Inserito dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051]: adattamento alla modificazione dell'art. 336c cpv. 1 lett. a CO (RS 220).